

	CONTRATTO	
	tra	
	II MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL	
	TURISMO – DIREZIONE GENERALE MUSEI (d'ora in avanti	
	denominato anche, per brevità, " <i>Ministero</i> "), con sede in Roma, Via di	
	San Michele, 22, codice fiscale 97832870584, per il quale interviene il	
	prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ), il 24 maggio 1963, nella	
	sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la	
	sede della Direzione generale di cui sopra, da un lato	
	e	
	la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A. in seguito	
	denominata anche per brevità " <i>Ales</i> ", con sede in Roma, Via Nazionale	
	n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato,	
	Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e	
	coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il	
	Turismo, in persona del dott. Mario De Simoni, nato a Roma il	
	22/08/1955, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato,	
	domiciliato per la carica presso la sede della medesima " <i>Ales</i> ";	
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	
	recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";	
	VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
	recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze	
	delle amministrazioni pubbliche";	

	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
	Turismo del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e	
	funzionamento dei musei statali”;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
	legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di	
	riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e	
	del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente	
	e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e	
	disabilità”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “Disposizioni	
	urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei	
	Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole	
	alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari	
	esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei	
	trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché	
	per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle	
	carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia	
	e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per	
	le garanzie nelle comunicazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie	
	Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con	
	modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2	
	dicembre 2019 n.169 recante "Regolamento di organizzazione del	
	Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di	

	diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di	
	valutazione della performance", registrato dalla Corte dei Conti il 10	
	gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 16	
	del 21 gennaio 2020;	
	VISTO il D.P.C.M. dell'11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti	
	in data 5 ottobre 2020, al numero 1955, che attribuisce al dott. Massimo	
	Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale e di	
	Direttore generale Musei;	
	VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni	
	per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché	
	in materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire	
	la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales "svolge, prevalentemente per il MiBACT e	
	secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,	
	l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,	
	valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed	
	internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel	
	perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti	
	attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione	
	gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di	
	supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o	

	contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;	
	CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello	
	Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales	
	“un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi	
	direttamente svolti”;	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18	
	aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	“relazione in house”;	
	VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la	
	possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le	
	Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco	
	costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica	
	della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che	
	l’Autorità definisce con proprio atto;	
	VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il	
	procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2	
	prevede che “a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore	
	delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare	
	all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale	
	momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà	
	presupposto legittimante l’affidamento in house”, mentre il punto 5.3	
	specifica che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni	
	aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria	

	responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house,	
	così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti	
	pubblici;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house,	
	del Ministero;	
	CONSIDERATO che il MIBACT ha provveduto a richiedere all'ANAC	
	l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
	aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di	
	proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016,	
	n. 50 e s.m.i.;	
	ATTESA la necessità, ai sensi del richiamato art. 192, comma 2, del	
	d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi di affidamento in regime in	
	house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, di una preventiva "valutazione sulla congruità	
	economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto	
	e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del	
	provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al	
	mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione	
	prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità,	
	di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale	
	impiego delle risorse pubbliche";	
	VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante	
	l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel	

	suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
	VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto	
	del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente	
	i "Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT";	
	VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle	
	amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
	mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house,	
	avvenuta in data 14 novembre 2019;	
	CONSIDERATA la grave carenza di personale dell'area di vigilanza in	
	servizio presso il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e il Pantheon,	
	considerata la necessità che i monumenti sopra richiamati non siano	
	lasciati sguarniti per motivi di sicurezza ed evidenziata l'impossibilità	
	sociale di chiudere gli stessi siti e in considerazione anche della	
	scarsità di personale adibito agli uffici della Direzione Musei statali della	
	città di Roma;	
	VISTO il contratto di affidamento di servizi in regime di "in house	
	providing" tra la Direzione generale Musei e la Ales S.p.A. avente ad	
	oggetto i servizi in argomento, nonché il correlato contratto di	
	potenziamento dei medesimi servizi, entrambi con validità fino al 31	
	dicembre 2020 e le cui prestazioni eseguite sono state valutate	
	positivamente dalla Committenza;	
	VALUTATA l'opportunità per la Direzione generale Musei di continuare	
	a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 1° gennaio al 31	
	dicembre 2021, finalizzati a migliorare i servizi al pubblico ed evitarne	

	la discontinuità;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore generale Musei alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 17203 del 14 dicembre 2020,	
	con riferimento a n. 39 unità di personale complessive;	
	VISTA la nota di risposta di Ales S.p.A. recante il prot. n. 6339 del 17 dicembre 2020, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad Euro 1.900.765,11 oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento;	
	VISTA la nota prot. n. 6420 del 22 dicembre 2020 con cui la società Ales S.p.A. ha ricordato che, alla luce degli eventi sospensivi legati all'emergenza sanitaria da pandemia di COVID-19, si è determinata come effetto una mancata fatturazione dei servizi per il periodo di sospensione, con conseguenti economie che ammontano a complessivi Euro 305.586,93 oltre IVA di legge e che consentono di posticipare la scadenza del contratto (stipulato in data 28 agosto 2020, con avvio delle attività dal 1° agosto 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2020), al 17 febbraio 2021;	
	VISTA la nota prot. n. 17804 del 23 dicembre 2020 con cui il Direttore generale Musei ha accettato di posticipare la scadenza del contratto al prossimo 17 febbraio 2021 e ha chiesto ad Ales S.p.A. di predisporre un'offerta economica al rinnovo del contratto di cui sopra per il periodo 18 febbraio 2021-17 febbraio 2022;	
	VISTA la nota prot. n. 17554 del 21 dicembre 2020, con la quale il Direttore generale Musei ha richiesto alla Direzione generale	

	Organizzazione l'attivazione della procedura di interpello per il	
	reperimento del personale da adibirsi allo svolgimento delle attività in	
	argomento e, in dettaglio a n. 36 unità afferenti all'area della vigilanza	
	per Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Pantheon e a n. 2	
	funzionari amministrativo-contabili e a n. 1 funzionario esperto affari	
	legali per la Direzione Musei statali della città di Roma;	
	VISTA la nota prot. n. 631 dell'11 gennaio 2021 con cui la Direzione	
	generale Organizzazione ha pubblicato l'interpello per n. 36 unità	
	afferenti all'area della vigilanza per Museo nazionale di Castel	
	Sant'Angelo e Pantheon e n. 2 funzionari amministrativo-contabili e n.	
	1 funzionario esperto affari legali per la Direzione Musei statali della	
	città di Roma;	
	VISTA la nota prot. n. 1171 del 21 gennaio 2021 con cui la Direzione	
	generale Organizzazione ha comunicato l'esito negativo del richiamato	
	interpello;	
	VISTA la nuova richiesta preliminare di offerta a firma del Direttore	
	generale Musei alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 2526 dell'8 febbraio	
	2021, con riferimento a n. 39 unità di personale complessive;	
	VISTA la nota prot. n. 733 dell'8 febbraio 2021 con cui Ales S.p.A. ha	
	precisato il corretto importo delle economie per il contratto sopra	
	richiamato;	
	VISTA la nota di risposta di Ales S.p.A. recante il prot. n. 750 del 9	
	febbraio 2021, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi	
	richiesti per un importo complessivo pari ad Euro 1.900.765,11 oltre	

	IVA di legge per l'intero periodo di riferimento, corredata	
	dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e	
	professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei	
	servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di	
	cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017,	
	concernente i "Parametri di congruità economica dei servizi svolti	
	presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.";	
	VISTA la determina a contrarre del 15 febbraio 2021, rep. 7, a firma del	
	Direttore generale Musei;	
	VISTA la nota prot. n. 3117 del 15 febbraio 2021 a firma del Direttore	
	generale Musei, con la quale viene accettata l'offerta della medesima	
	Ales recante il prot. n. 750 del 9 febbraio 2021 di cui in premessa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 2743 del 17 febbraio 2021 della	
	Direzione generale Bilancio di trasmissione del parere del "Comitato	
	per il controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del	
	presente atto;	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente alla Direzione generale Musei	
	un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon	
	andamento dell'azione amministrativa;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche per la Direzione	
	generale Musei, stanziata, in termini di competenza e cassa,	
	sull'Azione 2, "Incremento, promozione, valorizzazione e	

	conservazione del patrimonio culturale”, Capitolo 7502	
	“Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti	
	sperimentali, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale	
	nazionale ivi compresa la salvaguardia e la fruizione del patrimonio	
	culturale nazionale anche mediante l'impiego di lavoratori”, Piano	
	gestionale 2 “Somme destinate alla gestione dei fondi derivanti dagli	
	utili erariali del gioco del lotto, già incluse nel fondo di cui all'art. 2 della	
	Legge 24 dicembre 2007, n.244, comma 616”, per l'anno finanziario	
	2021 dello stato di previsione del Ministero, Direzione generale Musei,	
	CDR 19;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Partisi	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività	
	di cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico”	
	- (“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto	
	per “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per	

	il miglioramento della fruizione per il Museo Nazionale di Castel	
	Sant'Angelo e per il Pantheon e per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale degli uffici per la Direzione Musei	
	Statali della città di Roma”.	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
	purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato	
	nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
	coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive	
	dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2. In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende	
	atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	

	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 18 febbraio 2021	
	al 17 febbraio 2022.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
	per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
	svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
	tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere	
	derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del	
	presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
	del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
	buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta	
	in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
	documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto	
	previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco	

	nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto	
	del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verifichino	
	sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;	
	b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
	delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto	
	dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità	
	e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal	
	Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
	assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e	
	normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro	
	della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le	
	disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso	
	dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di	
	collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	

	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
	e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	

	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con	
	almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e	
	collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati	
	e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali	
	idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi	
	presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base	
	a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante	
	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia</i>	
	<i>di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive	
	modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	

	servizi è pattuito in Euro 1.900.765,11 (unmilionenovecentomila-	
	settecentosessantacinque/11) oltre IVA di legge per l'intero periodo	
	di riferimento ed a riguardo a n. 39 unità di personale complessive, di	
	cui:	
	a) Euro 1.751.075,51 (unmilionesettecentocinquantunomilaset-	
	tantacinque/51) oltre IVA di legge, imputate all'attività di accoglienza	
	e sorveglianza;	
	b) Euro 149.689,61 (centoquarantanovemilaseicentottanta-	
	nove/61) oltre IVA di legge, imputate all'attività di supporto all'area	
	amministrativa.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
	avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
	modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara	
	di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse	
	derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli	
	elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	
	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A") e	
	verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di personale così come	
	indicate nell'offerta recante il prot. n. 750 del 9 febbraio 2021, il cui	
	dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà un	
	esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	

	La natura dei servizi previsti nel contratto, assimilabile alla fattispecie	
	di cui all'art 26, co 3 bis del D.lgs. 81/2008, esclude la presenza di rischi	
	da interferenza.	
	Ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 81/2008 il Documento unico di valutazione	
	dei rischi della sede presso cui viene prestato il servizio viene messo a	
	disposizione del prestatore d'opera per i conseguenti comportamenti	
	da adottare, fornendo tutte le informazioni circa le procedure di	
	sicurezza ed emergenza adottate nell'Istituto.	
	Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
	pervenire ad ALES l'integrazione al Documento detto, qualora ricorrano	
	le circostanze previste dalla normativa di riferimento.	
	La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per	
	ciascun Istituto, nell'ambito della Convenzione-quadro della Consip	
	S.p.A. per la prestazione del servizio di "Gestione integrata della	
	sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3" – per il rispettivo lotto di	
	competenza.	
	Rispetto al corrispettivo di cui al punto 8, considerata la natura dei	
	servizi resi, si è stimato che una programmazione adeguata delle	
	attività escluda la presenza di interferenze e dunque di oneri aggiuntivi,	
	tale che gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro zero.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8 e alla condizione	
	che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al	
	Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del	

	corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di	
	presentazione da parte di Ales delle relative fatture, le quali dovranno	
	essere inviate al Ministero, dopo che Ales abbia acquisito dagli Istituti	
	la documentazione attestante l'esecuzione del servizio come previsto	
	al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato “A”.	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata da Ales in forma	
	elettronica specificando il Codice Unico Ufficio 34DT3F , con	
	l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a “split payment”,	
	ricorrendone le condizioni di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
	degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	
	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	
	tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata	
	dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque	
	attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società,	
	oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente	
	contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti,	

	fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero	
	applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e	
	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	
	complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi,	
	da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate	
	all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	
	maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del	
	Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
	contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere	
	da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente	
	eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	

	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero a adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	

	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
	o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
	ogni momento con un preavviso scritto di 40 (quaranta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	

	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	
	o mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi	
	di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del d.Lgs. 196/2003	
	("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali	
	necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità	
	ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei	
	dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire	
	il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento, in conformità al d.Lgs. 196/2003. In particolare,	
	Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	

	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	
	avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
	previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o	
	divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta	
	a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti	
	di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi	
	indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	

	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra il prof. Massimo Osanna in	
	qualità di Direttore generale della Direzione generale Musei, e il	
	Presidente e Amministratore Delegato di Ales S.p.A., dott. Mario De	
	Simoni.	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
	entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
	luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
	contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
	comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
	carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243, ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	

	Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	
	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
	competenti organi.	

	Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione	
	generale Musei	
	Prof. Massimo Osanna _____ (firmato digitalmente)	
	Ales S.p.A.	
	Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)	
	DG-MU 18/02/2021 TIPOLOGIA 14	